



COMUNE DI CONTROGUERRA

PROVINCIA DI TERAMO

Copia Delibera del Consiglio Comunale

N. 11 del Reg. del 29-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove**, del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Controguerra

Alla **Prima** convocazione in sessione pubblica e , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti/Assenti
1.	Carletta Franco	Presente
2.	Scarpantonio Mauro Giovanni	Presente
3.	Iozzi Ivano	Presente
4.	Lelii Guido	Presente
5.	Nardini Giuseppe	Assente
6.	Macci Cristina	Presente
7.	Di Filippo Marco	Presente
8.	Mariani Cinzia	Presente
9.	Di Michele Alex	Presente
10.	Di Pietro Annunziata	Presente
11.	Di Bonaventura Fabrizio	Presente

Assegnati n.11	Fra gli assenti sono giustificati:	Presenti n. 10
In carica n. 11		Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il **Ing. Franco Carletta** nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il Segretario Comunale **Cristiano Quaglia**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett a) del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota di base dello 0,76 per cento per l'abitazione (e pertinenze ammesse dall' art.13, comma 2, D.L. n. 201/2011) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta, che la utilizzino come abitazione principale con nucleo familiare separato dal concedente. L'applicabilità dell' aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare,	0,76%
Aliquota dello 1,06 per cento per gli immobili categoria da C/1 a C/7	1,06 %
Ulteriori unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 detenute da titolari di abitazione principale e relative pertinenze	0,98 %
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10)	1,06 %
Tutti gli altri immobili	1,06 %
Aree edificabili	0,98 %
Terreni agricoli	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2019 avente ad oggetto "Determinazione aliquota TASI anno 2019";

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera prima del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO che, al fine garantire l'erogazione dei servizi Comunali e raggiungere l'equilibrio di bilancio, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a **5 (cinque) per mille**
- b) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il

beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. L'aliquota è pari al **8,6 (ottovirgolasei) per mille** da applicare al 50% della base imponibile;

- c) Ulteriori unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 detenute da titolari di abitazione principale e relative pertinenze: aliquota pari al **9,8 (novevirgolaotto) per mille**
- d) fabbricati classificati categoria catastale C/1 che non risultano locali dal 1.1.2020 al 31.12.2020 e dalla quale non risultano nessun tipo di attività economica specifica: aliquota pari al **7,6 (settevirgolasei) per mille**
- e) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 (uno) per mille**
- f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5 (duevirgolacinque) per mille**;
- g) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6 (diecivirgolasei) per mille**
- h) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6 (diecivirgolasei) per mille**;
- i) terreni agricoli: aliquota pari al **7,6 (settevirgolasei) per mille**;
- j) aree fabbricabili: aliquota pari al **9,8 (novevirgolaotto) per mille**

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5 (cinque) per mille**
- b) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. L'aliquota è pari al **8,6 (ottovirgolasei) per mille** da applicare al 50% della base imponibile;
- c) Ulteriori unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 detenute da titolari di abitazione principale e relative pertinenze : aliquota pari al **9,8 (novevirgolaotto) per mille**
- d) fabbricati classificati categoria catastale C/1 che non risultano locali dal 1.1.2020 al 31.12.2020 e dalla quale non risultano nessun tipo di attività economica specifica: aliquota pari al **7,6 (settevirgolasei) per mille**
- e) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 (uno) per mille**
- f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5 (duevirgolacinque) per mille**

- g) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6 (dieci virgolasei) per mille**
 - h) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6 (dieci virgolasei) per mille**;
 - i) terreni agricoli: aliquota pari **7,6 (sette virgolasei) per mille**
 - j) aree fabbricabili: aliquota pari **9,8 (nove virgola otto) per mille**
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace seguita dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

□

Il Responsabile del Servizio
f.to Marina Marchegiani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

□

Il Responsabile del Servizio
f.to Marina Marchegiani

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Ing. Franco Carletta

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Controguerra all'Albo Pretorio on line del Comune di Controguerra il giorno 04-08-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 18-08-2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
- La presente delibera è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Controguerra, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

La presente delibera è conforme all'originale

Controguerra li _____

Il Segretario Comunale

Cristiano Quaglia